

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4564

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CALABRO'

Presentata il 15 novembre 1967

Aumento delle pensioni minime e miglioramento dei trattamenti di pensione della Previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il grave disagio in cui versano i pensionati della Previdenza sociale è noto a voi tutti.

Il Governo inoltre si è dimostrato insensibile a tale triste stato di cose e non ha emanato nessun recente provvedimento per migliorare l'attuale trattamento pensionistico dei lavoratori.

Ci pare doveroso pertanto presentare la presente proposta di legge che mira:

ad elevare le pensioni minime per portarle al livello indispensabile per le più modeste occorrenze della vita dei lavoratori pensionati per l'invalidità e vecchiaia;

ad elevare le pensioni contributive per portarle all'effettivo costo della vita ed alla base di rivalutazione sulle quali vengono percepite dall'INPS le aliquote di contributo

sottratte ai salari, indice che può valutarsi mediamente in 110 volte quello del 1938;

ad elevare le pensioni alla retribuzione media dell'ultimo triennio ed effettuare così un'opera di solidarietà sociale verso i lavoratori destinati a vivere in miseria con una pensione commisurata solo alla copertura assicurativa degli anni di lavoro prestati;

ad elevare il trattamento pensionistico per adeguarla al mutato potere reale della moneta attraverso un congegno di scala mobile simile a quello attuato per i lavoratori in attività di servizio.

Onorevoli colleghi, considerate le alte finalità sociali che la presente legge intende risolvere al fine di migliorare le condizioni di vita dei pensionati della Previdenza sociale, il proponente confida che la presente proposta di legge trovi la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge i titolari di pensione per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori di-

pendenti ed autonomi e loro familiari, indicati all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto ad una pensione minima di lire 30.000 mensili, maggiorata di un importo pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo, da corrispondersi con la rata di dicembre, nonché delle quote per carichi familiari di cui all'articolo 21 della legge citata.

Per le pensioni base superiori al minimo indicato nel precedente comma, il coefficiente di moltiplicazione è elevato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, a 93 volte, per tutti i casi e le categorie contemplati dagli articoli 15 e 17 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonché degli articoli 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, che estende l'assicurazione obbligatoria agli esercenti attività commerciali.

ART. 2.

Le pensioni contributive dei lavoratori dipendenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, non possono essere inferiori all'80 per cento della retribuzione media annua percepita dall'avente diritto nell'ultimo triennio di attività lavorativa.

ART. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura ed i criteri stabiliti per il calcolo della indennità di contingenza spettante ai lavoratori in servizio nel settore industria, si provvederà all'adeguamento automatico delle pensioni per invalidità e vecchiaia dei lavoratori dipendenti e loro superstiti, degli artigiani e degli esercenti della piccola pesca.

L'adeguamento di cui al precedente comma per i lavoratori autonomi dei settori agricoltura e commercio, sarà effettuato analogamente seguendo le procedure ed i calcoli delle indennità di contingenza spettante ai lavoratori dipendenti dei rispettivi settori.

ART. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge sarà provveduto destinando una parte dell'aumento delle entrate tributarie, previsto per il bilancio del 1968 in 811 miliardi, nei confronti del precedente bilancio in corso di gestione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le corrispondenti variazioni allo stato di previsione del-

l'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessaria per l'applicazione della presente legge.

ART. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, mediante l'aggiornamento delle rispettive tabelle contributive ed il coordinamento delle disposizioni relative con quelle espresse nella presente legge sarà provveduto alla estensione della norma di cui all'articolo 2 nei riguardi dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per gli esercenti la piccola pesca.

ART. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1968.

Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.